



Prot. n. 8677 DEL 17/07/2025

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO

IL SINDACO

Premesso che la vendita e il consumo di alcolici sono oggetto di attenzione legislativa, come previsto dalla **Legge 30 marzo 2001, n. 125** (legge quadro in materia di alcool)

Richiamato il Decreto Legge 2002/2017 n. 14 Disposizioni urgenti in materia di Sicurezza delle Città convertito in Legge 18/04/2017 n. 48;

Dato atto che durante la stagione estiva si prevede un significativo aumento di presenze nel centro cittadino di Grottaminarda, dovuto a eventi pubblici e attività di intrattenimento serale e notturno. Questo aumento comporta rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, in particolare nei pressi di locali pubblici e luoghi di aggregazione.

Preso atto che la presenza di bottiglie e contenitori in vetro costituisce pericolo per la sicurezza pubblica, poiché, se utilizzati come strumenti impropri, possono diventare oggetti contundenti idonei a causare danni fisici; inoltre, l'abbandono di tali contenitori dopo l'uso, che spesso finiscono per essere rotti e lasciati sparsi per le strade, compromette il decoro cittadino, crea rischi per i passanti e rende difficoltose le operazioni di pulizia.

Considerato che, nelle condizioni sopra descritte, l'adozione di provvedimenti limitativi della vendita e somministrazione di bevande in vetro si è dimostrata efficace nel prevenire episodi lesivi della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico e della vivibilità cittadina, nonché nell'evitare che rifiuti abbandonati e contenitori in vetro costituiscano un pericolo per l'incolumità pubblica.

Considerata, pertanto, la necessità di intervenire per evitare fenomeni di pericolo, rischiosi per la sicurezza pubblica ed il degrado urbano ed ambientale, causati dall'abbandono generalizzato di contenitori di bevande pericolosi per l'incolumità pubblica, quali bottiglie di vetro, che possono trasformarsi in oggetti contundenti atti a ferire le persone;

Ritenuto, per i motivi su esposti, di dover impartire ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, ecc.), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, alcune limitazioni disponendo il divieto di vendita per asporto, nonché di somministrazione di bevande in recipienti di vetro dal 18.07.2025 al giorno 13/08/2025.

Evidenziato che tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale;
- b) I clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti al locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

Dato atto del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

Visto l'art. 50 del d.lgs n.267/2000 ed in particolare il richiamato co. 7, 7 bis e 7 bis 1 come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. a) Legge 48/2017;

Visto lo Statuto Comunale;



Vista la legge n. 689/1981 e ss.mm.ii;

Visto il D.M. 05/08/2008 incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile”;

Vista la L.n. 132/del 2018;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;

Ritenute le ragioni di pubblico interesse per emanare un atto idoneo a prevenire e limitare il manifestarsi di situazioni turbative della sicurezza e del decoro urbano collegate alla somministrazione ed alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed alla detenzione delle stesse per il consumo su area pubblica;

ORDINA

Per motivi indicati in premessa:

dal 18/07/2025 al giorno 13/08/2025:

-E' vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;

-E' consentita nei pubblici esercizi la somministrazione e/o consumo delle bevande in bicchieri di vetro ai:

- Clienti **all'interno dei locali**;
- Clienti **seduti ai tavoli esterni** pertinenti o concessi al locale;
- Clienti che acquistano **alimenti** destinati a costituire un **pasto**, accompagnandoli con bevande.

-E' vietato, a chiunque, di introdurre bevande in contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc) per il consumo delle stesse su aree pubbliche

DA' ATTO che

Fatte salve, ove applicabili, altre diverse sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione alla presente ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma m da 500 euro a 5.000 euro in osservanza dell'articolo 50 co. 7 bis.1 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

RACCOMANDA

Infine alle attività dei servizi di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.:) e ai circoli privati, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio quali negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita che effettuano la vendita di generi alimentari incluse le bevande, di attenersi, con piena responsabilità e rafforzata capacità organizzativa propria, al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto così come l'incetta o il reiterato acquisto, da parte di maggiorenni, di cospicue quantità di bevande alcoliche che presumono, eludendo la norma, la cessione a persone che non avrebbero avuto la possibilità di acquistarle in ragione della loro minore età;

RICORDA che

l'art. 14-ter della Legge 30/03/2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” il quale prevede:

L'obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;

L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi;

INVITA

Gli esercenti a raccogliere i rifiuti lasciati dagli avventori delle proprie attività dinanzi le aree limitrofe alle stesse



DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio-on line;
- resa nota attraverso i mezzi di comunicazione;

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Alla Prefettura di Avellino
- Al Comando di Polizia Municipale
- Al Comando Stazione Carabinieri di Grottaminarda
- All'ASL di Avellino

Avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La **Polizia Municipale** e tutte le **Forze dell'Ordine** vigilano sull'esatta applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza, e in caso di **contravvenzione** saranno applicate le sanzioni previste.



IL SINDACO
Dott. Marcantonio Speta